

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLED'AOSTA E LA
SOCIETA' DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.P.A**

TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, con sede in piazza Deffeyes n. 1, in persona del Presidente Renzo Testolin, in virtù dei poteri conferitogli dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 44/2010 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 26/08/2024, di seguito denominata "Regione"

E

la Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A. di Aosta, C.F. 01156380071, nella persona del sig. Michel Luboz, in qualità di Presidente facente funzioni del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Aosta, Via De Tillier n. 3, a questo atto autorizzato dalla sua carica e dal potere conferitogli dall'art. 9, comma 1, della l.r. 44/2010, di seguito denominata "Società di Servizi"

Premesso che

- con la legge regionale in data 20 dicembre 2010, n. 44, la Regione ha deciso di promuovere la costituzione di una società per azioni a totale capitale pubblico per l'erogazione di servizi strumentali all'esercizio dei compiti istituzionali dell'Amministrazione regionale, al fine di assicurare l'economicità e la razionalizzazione della relativa gestione;
- con atto pubblico in data 28 marzo 2011, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 648 del 2011, è stata costituita la Società denominata "Società di servizi Valle d'Aosta S.p.A.", in francese "Société des services Vallée d'Aoste S.p.A.", con capitale sociale fissato in euro 950.000 (novecentocinquantamila/00), pari a 950 (novecentocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1.000 (mille/00), interamente sottoscritto dall'azionista Regione Autonoma Valle d'Aosta, iscritta al Registro imprese numero REA AO72051, con contestuale approvazione dello statuto;
- la Regione esercita sulla Società di Servizi un controllo analogo a quello ordinariamente esercitato sulle partizioni della propria struttura amministrativa, mediante le forme esplicitate dall'articolo 17 dello statuto e, in particolare, attraverso:
 - a) la nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile, di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;
 - b) la consultazione presso la Società di Servizi di tutta la documentazione sulla gestione del patrimonio conferito, l'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, nonché sull'organizzazione dei servizi affidati, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa;
 - c) l'invio, senza ritardo, anche su richiesta dell'azionista, del bilancio di esercizio, anche con chiusura contabile infra-annuale con gli scostamenti motivati del piano dell'attività e degli altri eventuali documenti di tipo programmatico e contabile;

- d) il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
 - e) il controllo, mediante redazione ed invio di un'apposita relazione sulla gestione da effettuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione;
 - f) la costituzione di uno o più comitati esecutivi per ciascuna tipologia di attività presente nell'oggetto sociale, composti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o suo delegato) e dal Dirigente della struttura regionale competente in relazione ai servizi affidati, quale utile strumento di coordinamento con la Società di Servizi per l'esercizio del controllo analogo. Gli oneri derivanti dall'esercizio di tale funzione da parte del Comitato esecutivo non graveranno sul bilancio della società di Servizi;
- gli articoli n. 3, comma 1, lett. b), della l.r. 44/2010 e n. 4, comma 1, lett. b), dello Statuto della Società di Servizi, nell'individuare l'oggetto sociale della stessa, prevedono che tra i servizi che la Società di Servizi rende alla Regione al fine di supportare le attività e i servizi che istituzionalmente le competono, rientra quello relativo all'assistenza a favore di individui, comunità e famiglie allo scopo di prevenire e risolvere situazioni di bisogno e di favorire la piena autonomia, attivando relazioni di aiuto personale e sociale oltre che organizzando e promuovendo prestazioni e servizi;
 - ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 44/2010, "Nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 1 e 3, i rapporti tra la Società di Servizi e la Regione sono regolati da uno o più contratti di servizio, approvati dalla Giunta regionale, su proposta delle strutture regionali di volta in volta competenti, e sottoscritti dal Presidente della Regione e dal Presidente della Società di Servizi, al fine della determinazione delle reciproche obbligazioni, degli obiettivi e delle condizioni che la Società di Servizi deve rispettare nell'erogazione dei servizi affidati";
 - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 44/2010, "I contratti di servizio regolamentano, in particolare:
 - a) le risorse finanziarie e strumentali da assicurare alla Società di Servizi per lo svolgimento dei servizi richiesti;
 - b) i criteri generali per l'espletamento dei servizi richiesti, con particolare riferimento agli standard qualitativi e quantitativi da garantire;
 - c) le modalità di verifica da parte della Regione sull'andamento gestionale e sulle scelte operative effettuate";

Tutto quanto sopra richiamato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

Il presente contratto di servizio definisce i compiti della Società di Servizi, le reciproche obbligazioni fra Regione e la Società di Servizi e gli obiettivi operativi in merito all'erogazione del servizio finalizzato a:

- fornire attività di segretariato sociale a supporto del servizio sociale volto a contrastare le situazioni di bisogno sociale, con particolare attenzione al disagio socio economico, anche derivante dall'emergenza ucraina, con particolare attenzione fenomeno migratorio, alla disabilità e alla non autosufficienza e a attivare politiche di prevenzione del disagio, anche minorile e giovanile, a supporto della gestione diretta regionale, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi programmatici, fissati dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025, approvato con approvato dal Consiglio regionale in data 22 giugno 2023 con atto n. 2604, in particolare in tema di tutela della fragilità e di valorizzazione della persona, e garantire i livelli essenziali delle

prestazioni sociali stabiliti.

Art. 2

(Prestazioni della Società di Servizi)

1. L'erogazione del servizio di cui all'articolo 1 avviene mediante la prestazione, da parte della Società di Servizi, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, delle seguenti attività, a favore della Regione:
 1. svolgimento di attività di segretariato sociale;
 2. supporto nell'evasione di pratiche sociali;
 3. implementazione di misure e servizi a favore del servizio sociale territoriale e degli uffici centrali;
 4. collaborazione con le risorse territoriali del Terzo Settore per l'attivazione di interventicoordinati;
 5. realizzazione di forme di cooperazione tecnica ed integrazione con altri attori sociali, pubblici e privati;
 6. analisi e valutazione di nuovi bisogni;
 7. organizzazione e valutazione degli interventi di servizi sociali;
 8. raccolta dati analisi e valutazione di nuovi bisogni.
2. Le caratteristiche del servizio, la ripartizione dell'attività e le sedi del servizio stesso sono quelli indicati e specificati nell'allegato A del presente contratto.

Art. 3

(Criteri generali per l'espletamento del servizio)

1. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività a essa demandate, la Società di Servizi si atterrà a principi di efficienza, economicità e trasparenza.
2. Per l'espletamento delle attività di cui all'art.1, la Società di Servizi si obbliga a osservare tutte le norme vigenti in materia: in particolare la Società di Servizi si impegna ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi vigenti e applicabili in relazione ai settori di attività interessati.
3. La Società di Servizi adempie alle prestazioni contrattuali attraverso servizi a prestazioni standard, secondo gli standard qualitativi e quantitativi di servizio di cui all'allegato A del presente contratto.

Art. 4

(Obblighi della Regione)

1. La Regione si obbliga a cooperare con la Società di Servizi per agevolare l'espletamento del servizio, provvedendo in particolare a:
 - a) assicurare alla Società di Servizi le seguenti risorse strumentali:
 - utilizzo dei locali e delle attrezzature anche informatiche esistenti nelle sedi di servizio di cui all'allegato A;
 - scambio di informazioni con i preposti della Società di Servizi per quanto concerne le procedure da attuare nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e relativamente ai contenuti delle iniziative/attività in corso;
 - la messa a disposizione del patrimonio informativo di proprietà della Regione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro al fine di favorire

l'assolvimento degli obblighi nella materia sopracitata facenti capo alla Società di Servizi con riguardo al personale dalla stessa dipendente;

- b) provvedere al pagamento delle fatture, emesse ogni fine mese a decorrere dal 30/09/2024 (prima rata), entro 15 giorni dal ricevimento.

Art. 5
(Rapporti)

1. I rapporti tra la Regione e la Società di Servizi saranno tenuti, per la Regione, dalla Dirigente della Struttura Servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo o dai funzionari dagli stessi individuati e, per la Società di Servizi, da persona da nominare.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo P.E.C., fax, mail o corriere e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa ai seguenti indirizzi:
 - a. per la Regione a seconda della competenza:
 - 1) Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, Struttura Servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo, rue de La Maladière 12, Saint Christophe (telefono 0165/527000, 0165/527004, fax 0165/527100);
 - b. per la Società di Servizi: Via de Tillier n. 3, Aosta (telefono 0165/230590, fax 0165/230083);ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all'altra, in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Art. 6
(Vigilanza)

1. Anche al fine di consentire al Presidente della Regione di presentare la relazione annuale di cui all'articolo 7 della l. r. 44/2010, la Regione, per il tramite della Struttura Servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative e della Struttura invalidità civile, disabilità e tutele, ha facoltà di controllare che la gestione avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto e dai suoi allegati, ed in particolare dagli standard qualitativi fissati per i servizi, nonché dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 7
(Durata e importo del contratto)

1. La durata del presente contratto è fissata dalla data del 1° settembre 2024 al 31 maggio 2025. L'importo del servizio è pari a 74.700,74 euro (IVA esclusa), innalzato a euro 91.134,90 (novantunomilacentotrentaquattro/90) per l'applicazione dell'IVA.

Art. 8
(Responsabilità per danno a terzi)

1. La Società solleva e tiene indenne la Regione da qualsivoglia danno che possa derivare a terzi dall'espletamento delle attività oggetto del presente contratto.
2. La Società provvede alla stipula di appositi contratti di copertura assicurativa, dettagliati nell'allegato A.

Art.9
(Controversie)

1. Le parti si impegnano, qualora una di loro non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione

al presente contratto e/o alle disposizioni di legge in materia, ad intimare formale diffida tramite lettera raccomandata.

2. La Parte inadempiente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni e/o per sanare la situazione di inadempienza nel più breve tempo possibile.
3. In caso di ripetuti ritardi o gravi inosservanze di quanto previsto dal presente contratto, la Regione si riserva di fare eseguire a terzi quanto necessario, con addebito della relativa spesa alla Società.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1453 del codice civile, per ogni mancata copertura della postazione per un periodo superiore a 15 giorni, previa contestazione scritta delle Strutture committenti, è applicata una penale dell'0,3 per mille (0,3‰) del valore netto contrattuale annuo per ciascun giorno di copertura successivo al quindicesimo, fino ad un limite massimo del 10 per cento (10%) di tale valore, fatto salvo il maggior danno.
5. In ogni caso, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alle modalità di esecuzione e conformità dei servizi o in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, il Foro competente è quello di Aosta.

Art. 10 (Privacy)

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto e per gli adempimenti di legge a ciò conseguenti.
2. Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa statale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Tutte le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico della Società.
2. Trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, la registrazione è effettuata in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 e dell'articolo 1, punto 1), lettera b), della tariffa – parte seconda – annessa allo stesso decreto, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni del codice civile e, in particolare, quelle vigenti in materia di contratti pubblici.

La Società e la Regione convengono di allegare al presente contratto, del quale costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

- deliberazione della Giunta regionale in data 26/08/2024 n. 1013 (DGR di approvazione dello schema di contratto, che autorizza il Presidente alla sottoscrizione);
- allegato A;
- allegato B.

Letto, accettato e sottoscritto

Data

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta
Il Presidente
(Renzo TESTOLIN)

Per la Società di Servizi
Il Presidente

ALLEGATO A

1. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il presente contratto concerne l'erogazione del servizio volto a fornire interventi di segretariato sociale a supporto del servizio sociale professionale che prevedono attività tese in particolare a contrastare le situazioni di bisogno sociale, anche derivante dagli effetti socio-economici legati all'emergenza ucraina, con particolare attenzione alla prevenzione del disagio, anche minorile e giovanile, mediante la fornitura di postazioni di segretariato sociale a supporto del servizio sociale, con le seguenti modalità, che potranno subire variazioni in funzione del miglioramento del servizio.

Periodo 1° settembre 2024 – 31 maggio 2025:

Segretariato sociale a supporto del servizio sociale per gli aspetti legati all'abitare: 1 postazione.

Segretariato sociale a supporto del servizio sociale per gli aspetti legati alle pratiche burocratiche: 1 postazione.

Nel periodo di vigenza del contratto, la Regione potrà avanzare richiesta di ulteriori postazioni di segretariato sociale, a causa di maggiori servizi da espletare. In tal caso provvederà ad inoltrare formale richiesta e la Società dovrà provvedere entro il termine di 15 giorni.

Alla luce delle caratteristiche del servizio prestato che richiede presenze costanti e continuative, sarà cura della Società garantire la presenza in servizio degli operatori inizialmente individuati e assegnati alle specifiche sedi di lavoro.

1.a. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORNITE

Il servizio fornito dalla Società consiste:

a) nell'espletamento delle attività di segretariato sociale di seguito descritte, a titolo non esaustivo e che si fondano sul principio di valorizzazione della centralità delle persone e della loro capacità di scelta e autodeterminazione:

- svolgimento di attività di segretariato sociale;
- supporto nell'evasione di pratiche sociali;
- implementazione di misure e servizi a favore del servizio sociale territoriale e degli uffici centrali;
- collaborazione con le risorse territoriali del Terzo Settore per l'attivazione di interventi coordinati;
- realizzazione di forme di cooperazione tecnica ed integrazione con altri attori sociali, pubblici e privati;
- analisi e valutazione di nuovi bisogni;
- organizzazione e valutazione degli interventi di servizi sociali;
- raccolta dati analisi e valutazione di nuovi bisogni.

1.b. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Il personale della Società che fornisce il servizio è tenuto a partecipare alle

attività di programmazione/formazione secondo le indicazioni della Dirigente della Struttura.

Le eventuali scoperture delle postazioni devono essere preventivamente concordate con la Dirigente della Struttura.

Il servizio viene reso, di regola, nella fascia oraria giornaliera compresa fra le ore 8,00 e le ore 17,30, dal lunedì al venerdì, fatto salvo l'espletamento di attività varie (quali, ad esempio, riunioni o eventi formativi) che possono essere organizzate al di fuori della fascia oraria di cui sopra.

In caso di scopertura della postazione di durata superiore a 15 giorni di calendario la Società assicura la sostituzione della stessa entro le 48 ore successive al giorno in cui si è verificata l'assenza.

La Società è tenuta a rispettare tutte le disposizioni vigenti relative alla tutela dei lavoratori.

La Società deve rispettare tutte le vigenti disposizioni normative e, in particolare, quelle relative alla tutela antinfortunistica, all'assicurazione e alla previdenza sociale a favore del personale dipendente. Compete pertanto alla Società curare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione ed assicurazione per infortuni sul lavoro, delle previdenze varie e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire durante l'affidamento del servizio per la tutela dei lavoratori. La Società deve essere in regola con tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare con quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Stante la natura e l'oggetto del contratto, si precisa che il DUVRI relativo alla attività svolta all'interno delle strutture in cui si svolge il servizio non mette in evidenza ulteriori costi per rischi interferenti che non rientrino tra i rischi specifici della attività della Società o tra i costi di cui la Regione si fa carico direttamente.

Il dipendente della Società che termini il turno giornaliero di lavoro deve assicurarsi che le attrezzature informatiche siano spente e dovrà provvedere alla debita chiusura a chiave degli uffici.

I dipendenti della Società segnaleranno eventuali anomalie o criticità riscontrate nello svolgimento del proprio servizio alla Dirigente.

I rapporti con la Società saranno tenuti, nell'ambito dell'ordinaria organizzazione, dai referenti individuati dalla Dirigente delle Struttura servizi alla persona, alla famiglia e politiche abitative.

La Società garantisce piena e costante collaborazione da parte delle proprie risorse con la dirigenza, con le assistenti sociali che operano nei servizi territoriali, con i responsabili dell'area Minori e dell'area Integrazione sociale del Servizio sociale e con il personale degli uffici dell'Assessorato regionale alla sanità salute e politiche sociali.

La Società consente ai propri dipendenti di partecipare alle iniziative formative dedicate organizzate dalla Regione alle quali la Dirigente preposta ritenga necessaria la partecipazione degli stessi.

1.c. SEDI DI SERVIZIO E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE IMPIEGATE

Il servizio fornito dalla Società può essere erogato, sulla base delle esigenze della Struttura dirigenziale preposta, presso:

- ✓ uffici centrali siti in Loc. La Maladière 12 (Saint-Christophe) e in Via Promis 2/A (Aosta) e, in forma residuale, presidi sociosanitari territoriali e PUA individuati nei vari distretti presso cui è collocato il servizio sociale professionale di proprietà dell'Azienda USL e degli Enti locali.

La sede di erogazione del servizio, presso gli uffici centrali, è concordata con la Dirigente della Struttura Servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo in relazione alle necessità che di volta in volta vengono individuate in modo tale da garantire sempre la continuità dello stesso

presso ogni sede.

In accordo con la Dirigente della struttura preposta, o su loro richiesta motivata, la Società potrà decidere, nel periodo di vigenza del contratto di servizio, spostamenti di sede o di area del personale assegnato.

2. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

- a) La Società deve garantire lo svolgimento del servizio da parte di personale in possesso della qualifica e dell'idoneità allo svolgimento della mansione specifica senza limitazioni di sorta.
- b) La Società accetta che tutta la produzione scritta inerente l'attività professionale del personale da lei dipendente sia sottoposta a verifica da parte della Struttura Servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo.
- c) La Società deve informare tempestivamente delle eventuali postazioni non coperte i dirigenti preposti concordando con gli stessi la modalità della sostituzione.
- d) La Società è responsabile della piena osservanza delle condizioni indicate nel presente contratto.
- e) La Società è responsabile verso la Regione del buon andamento del servizio assunto, del corretto uso delle attrezzature, dell'operato e della disciplina dei propri dipendenti.
- f) La Società deve garantire l'osservanza da parte dei propri dipendenti del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2089 in data 13 dicembre 2013.
- g) Durante il periodo di affidamento del servizio la Società è direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone o cose, derivanti dal comportamento del personale adibito al servizio del presente contratto, anche nel caso di danni provocati da negligenza o da una non adeguata vigilanza su persone o cose. La Società, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare alla Regione copia di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che la Società, suoi collaboratori o persone di cui la stessa debba rispondere, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività descritte nel presente contratto, con un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 aggregato annuo, compresa garanzia da danni subiti da incendio di beni della Regione dovuti alla responsabilità del personale della Società. La società si impegna a mantenere attiva la polizza per tutta la durata del contratto.
- h) La Società deve rispettare tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica, all'assicurazione e alla previdenza sociale a favore del personale dipendente. Compete pertanto alla Società curare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione ed assicurazione per infortuni sul lavoro, delle previdenze varie e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire durante l'affidamento del servizio per la tutela dei lavoratori. La Società deve essere in regola con tutte le disposizioni in materia di assunzioni, sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare con quanto previsto dal D.lgs. 81/2008. Stante la natura e l'oggetto del contratto, si precisa che il DUVRI relativo alla attività svolta all'interno delle strutture in cui si svolge il servizio non mette in evidenza ulteriori costi per rischi interferenti che non rientrino tra i rischi specifici della attività della Società o tra i costi di cui la Regione si fa carico direttamente.
- i) Il personale deve avere un abbigliamento consono all'attività e essere dotato di un sistema di identificazione certa ed evidente mediante cartellino identificativo. Il cartellino deve rispondere ai requisiti di legge. La Società predisporrà, qualora richiesto, presso ogni sede un registro in cui sarà registrato il personale dipendente dalla Società presente in servizio o altre modalità di controllo accessi.
- j) La Società dà atto di aver preso visione degli uffici sedi delle attività e di essere cosciente

del fatto che gli stessi possono essere soggetti a particolari vincoli architettonici e pertanto, la rispondenza alle norme di sicurezza, compresa la loro accessibilità a persone con disabilità, è condizionata da vincoli strutturali, così come anche previsto dall'art. 63 comma 5 del D.lgs. 81/2008. Tra le misure alternative previste dallo stesso articolo, si annovera la formazione dei dipendenti che la Società s'impegna ad effettuare e a documentare alla Regione, anche relativamente a tali situazioni.

- k) La Società è vincolata al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza. La Società si impegna alla più rigorosa riservatezza sulle informazioni, dati e documenti di cui verrà a conoscenza durante lo svolgimento delle attività da parte del proprio personale. È altresì esclusa la possibilità da parte della Società di divulgare informazioni derivanti dalla prestazione dei servizi di cui al presente contratto anche successivamente alla risoluzione dello stesso, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte della Regione.
- l) La Società dovrà nominare un responsabile che fungerà da referente e che opererà in accordo con i responsabili della Regione.

3. OBBLIGHI DELLA REGIONE

- a) La Regione si impegna a mettere in grado la Società di svolgere correttamente il servizio sopra specificato, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza.
- b) La Regione si impegna a fornire ai dipendenti della Società le informazioni necessarie all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto e ad accompagnarlo, in una fase iniziale, per quanto concerne le procedure da attuare nelle attività.
- c) La Regione si riserva la facoltà di concordare con la Società modifiche all'orario di funzionamento delle postazioni richieste dal servizio. Ove siano concordate prestazioni di servizio in aumento, rispetto a quelle previste dal presente contratto, le stesse saranno soggette alla redazione di un'appendice integrativa.
- d) La Regione si impegna a tenere costantemente informato tutto il personale della Società in relazione alla normativa regionale e nazionale in materia di servizi sociali e alle eventuali nuove disposizioni riguardanti l'organizzazione del personale.
- e) La Regione si riserva la facoltà di concordare con la Società la rinegoziazione della dislocazione, per ragioni organizzative emergenti, delle postazioni di servizio presso altra area o altro presidio sociosanitario territoriale.
- f) La Regione segnala con tempestività eventuali infortuni occorsi ai dipendenti della Società al referente della medesima Società che provvederà, entro i termini della normativa vigente, a segnalare l'evento agli istituti assicurativi. Tale obbligo non esime i dipendenti della Società dall'obbligo di denunciare l'infortunio subito al proprio datore di lavoro.

ALLEGATO B

1. CORRISPETTIVO

- a. il corrispettivo dovuto alla Società di Servizi per l'esatto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto è fissato complessivamente in 74.700,74 euro (IVA esclusa), innalzato a euro 91.134,90 (novantunomilacentotrentaquattro/90) per l'applicazione dell'IVA.
- b. il pagamento del suddetto compenso sarà effettuato dalla Regione in nove rate mensili a decorrere dal 30/09/2024 (1^a rata).

2. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per il servizio svolto verrà liquidato su presentazione di fatture mensili

Le fatture presentate su base mensile alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato sanità, salute e politiche sociali, Dipartimento Politiche Sociali (codice univoco fatturazione Z2WOLN), Struttura Servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo - Loc. La Maladière Rue de la Maladière, 12 - 11020 Saint Christophe (AO), Codice Fiscale 80002270074.

Periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2024

Importo complessivo del periodo euro 40.504,40 IVA inclusa

Periodo 1° gennaio 2025 – 31 maggio 2025

Importo complessivo del periodo euro 50.630,50 IVA inclusa

3. CONTROLLI PERIODICI E VERIFICA DELLA QUALITÀ

Ferma restando l'autonomia organizzativa e gestionale della Società, la Regione applicherà un proprio sistema di monitoraggio e controllo del servizio.

La vigilanza ed il controllo sul servizio verranno svolti avvalendosi di personale proprio e nei modi ritenuti più idonei dalla Regione.

La Regione si riserva inoltre la facoltà di verificare in qualunque momento la buona esecuzione del servizio e il rispetto delle scadenze degli interventi. I risultati di tali rilevazioni saranno analizzati per accertare le eventuali criticità ed individuare le opportune azioni preventive e correttive, da applicare anche in collaborazione con la Società.